

Direttore responsabile
Manlio Pisu

Comitato di redazione
Antonella Nibaldi (coordinatrice),
Claudia Amadio, Riccardo Carriero,
Luca Cecchini, Laura Ferri, Alfredo
Gloria

Direzione e redazione
Consob - Via G. B. Martini, 3
00198 Roma
tel: 06 84771 - fax: 06 8417707

Consob Informa è consultabile su
www.consob.it al link "Consob e le sue
attività/Pubblicazioni/Newsletter".
E' possibile inviare documenti o
segnalazioni alla redazione
utilizzando l'Area interattiva del
sito.

notiziario settimanale
anno XXIV, n° 48,
24 dicembre 2018
www.consob.it/newsletter

Consob Informa

Le notizie della settimana

Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori	1
Opia obbligatoria su azioni Recordati Spa:.....	1
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità	2
Sede Siiq Spa: Consob approva il prospetto di quotazione	4
Gpi Spa: Consob approva il prospetto di quotazione	4
Divieto di <i>interlocking</i> : Consob, Banca d'Italia e Ivass ne rivedono i criteri	5
Acf: prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per gli intermediari per trasmettere le proprie deduzioni	5

Modifiche al Regolamento dei mercati di Borsa
Italiana Spa e alle relative istruzioni

Publicato nuovo Quaderno
Giuridico della Consob.....

Proroghe Esma dei divieti già in vigore sui contratti
per differenze (Cfd) e opzioni binarie

Brexit: dichiarazione Esma sul
riconoscimento delle controparti centrali

Brexit: l'Esma richiama gli intermediari
ai doveri informativi verso la clientela.....

Le decisioni della Commissione

Le determinazioni dirigenziali

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

AVVISO: La pubblicazione di
"Consob Informa" viene sospesa
per due settimane e riprenderà
lunedì 14 gennaio 2019 con il
n. 1/2019.

Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori

La **Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa** ha
ordinato, ai sensi dell'articolo
7-*octies*, lettera b), del Testo
unico della finanza - Tuf di porre
termine alla violazione
dell'articolo 18 del Tuf
consistente nell'offerta e nello
svolgimento nei confronti del
pubblico italiano di servizi e
attività di investimento posta in
essere da **Wigmarkets**, tramite
il sito www.wigmarkets.com
([delibera n. 20752 del 19 dicembre
2018](#)).

La **Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa** ha altresì
vietato, ai sensi dell'articolo 99,
comma 1, lettera d), del Tuf,

Opa obbligatoria su azioni Recordati Spa: Consob approva il documento d'offerta

La Consob ha approvato il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (opa) totalitaria, promossa, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 58 del 1998 (Tuf), da **Rossini Investimenti Spa (Fondi Cvc)** sulle azioni **Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica Spa** ([delibera n. 20766 del 21 dicembre 2018](#)).

Consob ha inoltre elevato dal 90% al 92% la soglia prevista per l'adempimento dell'obbligo di acquisto sulle azioni Recordati di cui all'articolo 108, comma 2, del Tuf ([delibera n. 20765 del 21 dicembre 2018](#)).

L'offerente, Rossini Investimenti, è un mero veicolo societario, costituito il 18 luglio 2018 allo scopo di perfezionare l'acquisizione e promuovere in Italia l'offerta. E' indirettamente controllato da Cvc Capital Partners VII Limited, in qualità di *general partner* dei Fondi Cvc Fund VII.

Recordati, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato (Mta), è una società attiva nei campi di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici.

L'obbligo di procedere all'offerta consegue al perfezionamento, il 6 dicembre 2018, dell'operazione consistente nell'acquisizione da parte dei Fondi Cvc (tramite il veicolo Rossini Luxembourg Sàrl) di

l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il "**Piano di investimento AvaCrypto**" effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet www.avacrypto.com ([delibera n. 20751 del 19 dicembre 2018](#)). ●

Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (*Financial Conduct Authority - Fca*), Irlanda (*Central Bank of Ireland*), Svizzera (*Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma*), Polonia (*Polish Financial Supervision Authority - Knf*), Hong Kong (*Securities and Futures Commission - Sfc*) e Francia (*Autorité des Marchés Financiers - Amf*), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

[Segnolate dalla Fca:](#)

- **Insight Managed Funds** (<https://insightmanagedfunds.com>), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Insight Liquidity Funds plc (Frn 222205) e Insight Investment Management (Global) Limited (Frn 119308), con sedi a Dublino e Londra (www.insightinvestment.com);
- **City Global Trading** (www.cityglobaltrading.com);
- **Efex Capital Limited** (<http://efexcapital.com>), con sede dichiarata a Londra.

10.000.000 di azioni ordinarie, rappresentative dell'intero capitale della *holding*, Fimei Spa, dai relativi azionisti, e, di conseguenza, indirettamente, di 108.308.905 azioni ordinarie, rappresentative del 51,791% del capitale sociale (incluse le azioni proprie) di Recordati, costituenti la partecipazione di maggioranza. L'acquisto è avvenuto a fronte di un corrispettivo complessivo, pari a 2.983.910.332,75 euro, corrispondente a un prezzo per azione Recordati di 27,551 euro, nonché di un ulteriore corrispettivo di 22.427.279 euro, per tenere conto delle attività e passività nette di Fimei diverse dalla partecipazione di maggioranza.

Alla data di esecuzione, dunque, si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione dell'offerta obbligatoria ai sensi degli articoli 106, comma 3, lettera a) del Tuf e 45, comma 1, del Regolamento emittenti. L'offerente, infatti, ha acquisito, indirettamente, una partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale sociale di Recordati, segnatamente mediante acquisto di partecipazioni in società (Fimei) il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società (Recordati) con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.

L'offerta, promossa da Rossini Investimenti, anche in nome e per conto delle persone che agiscono di concerto, ha ad oggetto complessivamente massime 97.735.180 azioni ordinarie di Recordati, del valore nominale di 0,125 euro, rappresentative del 46,735% del capitale sociale, di cui 95.643.680 azioni ordinarie Recordati, oltre a eventuali massime 2.091.500 azioni proprie dell'emittente a servizio dell'esercizio di tutte le *stock option* derivanti dai piani di *stock option*.

Il corrispettivo è di 27,55 euro per azione. L'esborso massimo in caso di totale adesione all'offerta, sarà di 2.777.487.715,05 euro.

Il periodo di adesione, concordato dall'offerente con Borsa Italiana, avrà inizio il 2 gennaio e terminerà il 29 gennaio 2019, salvo proroghe. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ovvero il 5 febbraio.

L'offerta è soggetta alla disciplina della riapertura dei termini e alla normativa in materia di parere degli amministratori indipendenti. L'eventuale riapertura avrà luogo nei giorni 6, 7, 8, 11 e 12 febbraio 2019 ed il pagamento il 19 febbraio.

L'offerta non è finalizzata al *delisting* delle azioni di Recordati. Pertanto, l'offerente ha dichiarato che: i) qualora, per effetto delle adesioni all'offerta e/o degli acquisti di ulteriori azioni che l'offerente dovesse eseguire al di fuori dell'offerta durante il periodo di adesione, dovesse divenire titolare di una partecipazione nel capitale dell'emittente superiore al 92% e inferiore al 95% delle azioni dell'emittente, l'offerente si riserva di valutare se procedere o meno

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

- **Crown Mergers & Acquisitions Inc**, con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Segnalata dalla Finma:

- **www.mkinvestmentsllc.com**.

Segnalate dalla Sfc:

- **Phy Capital Investments Limited** (www.phyfx.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
- **Rocket Consultant Group** (www.rocketconsultantgroup.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Zurigo, Panama e Francoforte;
- **Jheffx / Jhef / Hkjfx / Juhui Wealth Group** (www.hkjfx.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
- **Accounts Manager Limited** (http://amltpl.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
- **Sfm Limited** (www.sfm-ltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
- **Kingston Trading** (https://kingstontrading.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Taiwan;
- **Century International Bullion Limited** (www.ct-gold.ltd), con sedi dichiarate a Hong Kong, Londra e in Australia.

Segnalate dalla Knf:

- **Safe Invest Sp. z o.o.**;
- **Waluciarz.pl Sa**.

Segnalata dalla Amf:

- **Mag Asset** (www.magasset.com).

alla ricostituzione del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni sull'Mta; ii) qualora invece all'esito dell'offerta venisse a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'emittente adempirà all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, del Tuf ed eserciterà il diritto di acquisto di cui all'articolo 111, del Tuf, dando corso ad un'unica procedura (la "procedura congiunta").

L'offerente si riserva altresì di procedere a possibili alternative operazioni di fusioni per il conseguimento degli obiettivi dei programmi futuri ovvero per accorciare la catena del controllo dell'emittente, le quali potranno dare luogo al *delisting* dell'emittente (in caso di incorporazione in soggetto non quotato).

Il comunicato di cui all'articolo 103, comma 3, Tuf e all'art. 39 del Regolamento emittenti, è pubblicato unitamente al documento d'offerta, corredato dal parere degli amministratori indipendenti e dal relativo parere dell'esperto indipendente.●

L'autorità di vigilanza francese (*Authorité des Marchés Financiers* - Amf) ha inoltre segnalato una lista di siti internet sui quali vengono proposti **investimenti in derivati e criptovalute senza le previste autorizzazioni**:

- www.01crypto.com;
- www.admiral-markets.com;
- www.bitcoin-patrimoine.com;
- www.bitcoinioie.com;
- www.bitconeo.com;
- www.btc-cap.net;
- www.capital-coventry.com;
- www.cryptobourse.net;
- www.cryptofast.net;
- www.crypto-eco.com;
- www.crypto-next.com;
- www.cryptorama-bank.com;
- www.cryptosone.com;
- www.cryptosuissecapital.com;
- www.cryptos-house.com;
- www.cryptos-investing.com;
- www.cryptos.solutions.com;
- www.euro-cryptos.com;
- www.fair-oakscrypto.com;
- www.finances-markets.com;
- www.fundcryptosecure.com;
- www.ism-capital.com;
- www.mycrypto-invest.com;
- www.origincrypto.com;
- www.save-coins.com;
- www.solution-invest.com;
- www.thecryptolimited.com;
- www.tradlezlescrypto.com;
- www.vendre-achat-bitcoin.com;
- www.wallet-coins.com.●

Sede Siiq Spa: Consob approva il prospetto di quotazione

Consob ha approvato il prospetto informativo in formato tripartito (documento di registrazione relativo all'emittente, nota informativa sugli strumenti finanziari e nota di sintesi) relativo all'ammissione a quotazione sul Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, delle azioni ordinarie e dei *warrant* di **Sede Siiq Spa**.

Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione sull'Mta delle azioni e *warrant* Sede Siiq, che alla data di efficacia della scissione assumerà la denominazione di Aedes Siiq Spa, con provvedimento del 17 dicembre scorso.

Le assemblee straordinarie dei soci di Aedes Siiq Spa (società scindenda, le cui azioni sono quotate sull'Mta) e di Sede Siiq Spa (società emittente), il 27 settembre 2018, hanno approvato l'operazione di scissione parziale e proporzionale di Aedes in favore di Sede, secondo le modalità e le condizioni contenute nel progetto di scissione e la connessa ammissione alle quotazioni sull'Mta, delle azioni ordinarie e dei *warrant* della società da emettere nel contesto della scissione.

Nella medesima data l'assemblea straordinaria dell'emittente ha deliberato:

(i) di aumentare il capitale sociale a servizio della scissione da 50.000

euro a 210.000.000 euro, mediante l'emissione di 31.980.319 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale e aventi godimento regolare, da assegnarsi ai soci della società scindenda secondo il rapporto di una azione ordinaria della società per ogni azione ordinaria della società scindenda posseduta;

(ii) di aumentare il capitale sociale a servizio dei *warrant* Aedes Siiq Spa 2018-2020 (*warrant* emittente) da assegnare gratuitamente, nel contesto della scissione, ai titolari dei *warrant* Aedes Spa 2015-2020 (*warrant* scindenda), in ragione di un *warrant* emittente per ogni *warrant* scindenda posseduto.

La stipula dell'atto di scissione è stata effettuata il 12 dicembre 2018.

Per effetto della scissione, all'emittente sarà assegnato il complesso aziendale che svolge, in via diretta o attraverso società controllate, collegate o partecipazioni in fondi immobiliari, l'attività di locazione di immobili con destinazione commerciale e di sviluppo di aree idonee alla realizzazione di immobili a reddito con destinazione commerciale, coerentemente con il modello Siiq ("complesso aziendale Siiq"). Invece la società scindenda rimarrà titolare del complesso aziendale che svolge, in via diretta o attraverso società controllate, collegate o partecipazioni in fondi immobiliari, l'attività di acquisto, sviluppo e gestione di immobili non coerenti con il modello Siiq ("complesso aziendale non-Siiq").

Alla data del prospetto, l'emittente, il cui capitale sociale è detenuto interamente dalla società scindenda, è soggetto all'attività di direzione e coordinamento (ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile) da parte di Augusto Spa che detiene il 51,204% del capitale sociale della società scindenda.

Alla data di efficacia della scissione, l'emittente sarà controllata di diritto ai sensi dell'articolo 93 del Tuf da Augusto con una partecipazione pari al 51,192% del capitale sociale e continuerà a essere soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Augusto ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile.

Il prospetto riporta tra le "avvertenze per l'investitore" e nel capitolo "fattori di rischio" gli elementi di rischio relativi all'emittente e al gruppo ad esso facente capo, e agli strumenti finanziari oggetto di quotazione.

Gpi Spa: Consob approva il prospetto di quotazione

Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni ordinarie e dei *warrant* di **Gpi Spa**.

Il prospetto è di sola quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* dell'emittente già negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia - Mercato alternativo del capitale - dal 27 dicembre 2016.

Non è prevista una concorrente offerta di sottoscrizione o di vendita degli strumenti finanziari oggetto di ammissione a quotazione.

Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione sull'Mta delle azioni e *warrant* Gpi e la contestuale esclusione degli stessi strumenti finanziari dalle negoziazioni sull'Aim con provvedimento del 17 dicembre scorso.

Gpi e le controllate operano nel mercato dell'*Information & Communication Technology* (Ict) realizzando soluzioni informatiche e sistemi informativi integrati a beneficio dei settori della sanità e del sociale.

Il maggior azionista di Gpi è Fm Srl, che ne detiene il 63,81% del capitale. Fm a sua volta è controllata da Fausto Manzana che, oltre ad una partecipazione pari al 66% del capitale sociale di Fm, ha il diritto di usufrutto su un'ulteriore quota di partecipazione pari al 10% del capitale.

Anche a seguito dell'ammissione a quotazione sull'Mta delle azioni ordinarie e dei *warrant*, è previsto che Fausto Manzana continui ad esercitare il controllo sull'emittente.

Il prospetto riporta nel paragrafo iniziale delle "*avvertenze per l'investitore*" e nel capitolo "*fattori di rischio*" gli elementi di rischio relativi all'emittente e al gruppo, al mercato in cui essi operano, e agli strumenti finanziari oggetto di ammissione a quotazione.

Divieto di partecipazioni personali incrociate nei mercati bancari, assicurativi e finanziari (divieto di "interlocking"): Consob, Banca d'Italia e Ivass ne rivedono i criteri

Consob, Banca d'Italia e Ivass, d'intesa con l'Agcm, hanno pubblicato sui rispettivi siti internet un [documento congiunto](#) contenente **un aggiornamento dei Criteri, emanati nel 2012**, per l'applicazione del divieto di assumere cariche in intermediari in concorrenza tra loro nel settore finanziario (cd. divieto di "*interlocking*"; articolo 36, d.l. n. 201/2011).

L'aggiornamento riguarda la soglia di rilevanza dimensionale degli intermediari coinvolti e tiene conto delle modifiche intervenute alla legge sulla concorrenza.

In particolare, a seguito del suddetto aggiornamento, il divieto di *interlocking* opera quando almeno due delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale - realizzato a livello nazionale dall'impresa o dal gruppo di appartenenza - superiore a 30 milioni di euro.

La nuova soglia si applica a partire dalle cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione della comunicazione.

Acf: prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per gli intermediari per trasmettere le proprie deduzioni

E' stata prorogata al 31 dicembre 2020 la possibilità, per gli intermediari che si avvalgono di una associazione di categoria, di **beneficiare di ulteriori 15 giorni per la presentazione delle proprie deduzioni all'Acf** ([delibera n. 20760 del 20 dicembre 2018](#)). Pertanto, questi intermediari, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, provvedono a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all'associazione. L'associazione, poi, entro 15 giorni dalla ricezione, le inoltra all'Acf attraverso l'apposito applicativo informatico.

La precedente scadenza del termine era prevista per il 9 gennaio 2019.

Modifiche al Regolamento dei mercati di Borsa Italiana Spa e alle relative istruzioni

La Commissione ha approvato le **modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa e alle relative Istruzioni**, approvate dal Consiglio di amministrazione della società nella seduta del 28 novembre 2018 ([delibera n. 20750 del 19 dicembre 2018](#)).

Le modifiche riguardano:

- (i) la revisione della disciplina del flottante nei mercati Mta e Miv,
- (ii) l'introduzione dell'asta di apertura nel mercato ETFplus,
- (iii) l'informativa agli operatori nei mercati regolamentati gestiti e
- (iv) l'esclusione su richiesta dalle negoziazioni da parte di società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani.

Consob ha altresì rilasciato il proprio assenso alle ulteriori modifiche alle Istruzioni del Regolamento del mercato Idem, connesse con lo scostamento minimo dei prezzi per le operazioni concordate e con le opzioni su azioni, nonché alle modifiche alle Istruzioni del Regolamento dei mercati connesse con la disciplina dell'ammissione alle negoziazioni, approvate dall'Amministratore delegato della società il 28 novembre 2018.

Nuovi strumenti di politica industriale per lo sviluppo e la quotazione delle Pmi: pubblicato nuovo Quaderno Giuridico della Consob

Publicato il [nuovo Quaderno giuridico Consob](#) dal titolo "**Nuovi strumenti di politica industriale per lo sviluppo e la quotazione delle Pmi**".

Lo studio, muovendo dalla considerazione del fatto che negli ultimi anni il legislatore italiano ha già posto in essere una serie di misure fiscali utili allo sviluppo delle imprese, ma prive di una

strategia unitaria (si allude alle norme sui mini-bond, sui Pir, sull'Ace, sul credito d'imposta per la ricerca, sui *patent box*, ecc.) prova a tracciare un disegno sistematico per quanto attiene principalmente agli incentivi fiscali collegati all'investimento in *equity* sul presupposto che esso possa rappresentare il naturale complemento per il disegno di una catena del valore completa e riequilibrata a favore delle forme ad oggi sottoutilizzate ma decisive quali il mercato di borsa e dei capitali più in generale.

Più in particolare il lavoro evidenzia innanzitutto come negli ultimi anni la Commissione europea abbia messo in discussione la tradizionale diffidenza verso ogni forma di intervento pubblico nelle traiettorie di sviluppo industriale e come diversi Paesi europei (Germania, Francia e Regno Unito *in primis*) stiano già elaborando e realizzando nuove strategie nazionali per l'industria parallele a quelle, sinora poco fruttuose, della Commissione Europea.

Successivamente lo studio cerca di individuare per le Pmi italiane una sorta di nuova "politica industriale orizzontale" ossia dell'offerta di condizioni più favorevoli per tutte le imprese e della creazione di mercati finanziari più efficienti e capaci di attrarre investimenti privati in progetti a lungo termine con opportuni schemi di regolazione e soprattutto con incentivi fiscali-finanziari.

Tale disegno - che segue in qualche modo la traiettoria tracciata da

paesi quali il Regno Unito e gli Stati Uniti - mira ad incentivare in maniera forte e strutturale l'intera "catena del valore" che collega gli *equity investor* (sia *private equity investor* che investitori *retail* e *business angels*) al processo di quotazione e di permanenza nel listino individuando, prima, individuare i soggetti coinvolti e interessabili ad un incentivo fiscale (fondi di *private equity*, banche, *merchant banks*, intermediari creditizi non bancari, persone fisiche ed investitori istituzionali) e, poi, i diversi stadi della catena di valore (pre-quotazione, quotazione, *grace period post lpo* e fase di quotazione *post grace period*).

L'Esma proroga dal 1° febbraio 2019 per un trimestre i divieti sui contratti per differenze (Cfd) e conferma la proroga dei divieti relativi alle opzioni binarie dal 2 gennaio 2019.

Lo scorso 18 dicembre l'Esma, autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha deciso di prorogare per un ulteriore trimestre, dal 1° febbraio 2019, i **divieti alla commercializzazione, distribuzione o vendita di contratti per differenze (cfd) agli investitori retail**, già in corso dal 1° agosto 2018 e successivamente prorogati (<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renew-restrictions-cfds-further-three-months-1-february-2019>). Inoltre, lo scorso 14 dicembre, l'Esma ha adottato la decisione

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/notice-esma%E2%80%99s-product-intervention-renewal-decision-in-relation-binary-option-0>

relativa alla proroga dal 2 gennaio 2019 per un ulteriore trimestre del divieto di **commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie alla clientela retail** già in vigore dal 2 luglio 2018 (si vedano "Consob Informa" n. 22/2018, n. 37/2018 e n. 42/2018).

Brexit: dichiarazione Esma sul riconoscimento delle controparti centrali e dei depositari centrali del regno unito in caso di "no deal"

L'Esma (*European securities and markets authority*), l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha pubblicato una "dichiarazione" in cui esplicita i suoi piani per il riconoscimento delle controparti centrali (Ccp) del Regno Unito (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2032_esma_statement_recognition_of_uk_ccps_and_csd_in_no_deal_brexit.pdf).

La "dichiarazione" - che fa seguito ad un precedente *statement* del 23 novembre scorso sullo stesso tema (http://www.consob.it/documents/46180/46181/esma70_151_1948.pdf/084dfe0b-a90e-4f14-8a3e-07cb21f012f4) - esprime apprezzamento per la decisione presa ieri dalla Commissione europea di riconoscere

l'equivalenza del quadro giuridico applicabile alle controparti centrali del Regno Unito rispetto al contesto normativo comunitario. La decisione di equivalenza è condizionata al verificarsi dell'ipotesi di *no deal* tra Unione europea e Regno Unito e ha efficacia di dodici mesi a partire dalla data della Brexit, 30 marzo 2019.

La decisione costituisce una delle precondizioni per il riconoscimento delle controparti centrali del Regno Unito ai sensi del Regolamento europeo in materia di infrastrutture dei mercati (Emir, articolo 25).

L'Esma indica, inoltre, come potranno considerarsi verificate le ulteriori condizioni per il riconoscimento e conferma di essere pronta ad esaminare le relative istanze. L'obiettivo è di completare l'iter procedurale di riconoscimento delle controparti centrali del Regno Unito in anticipo sulla data della Brexit. L'efficacia dei riconoscimenti sarà condizionata al verificarsi dell'ipotesi di *no deal*.

L'Esma esprime apprezzamento anche in relazione alla decisione di equivalenza del quadro giuridico applicabile ai depositari centrali (Csd) del Regno Unito, adottata ieri dalla Commissione europea come precondizione per il riconoscimento dei Csd di Paesi terzi.

L'Esma chiarisce che seguirà un processo simile a quello descritto per le Ccp per pervenire al riconoscimento del depositario

centrale del Regno Unito che serve i mercati irlandesi, al fine di scongiurare possibili ricadute negative su tali mercati.

Alla luce dell'adozione della decisione di equivalenza da parte della Commissione europea, la Lch Ltd, una delle controparti centrali del Regno Unito, ha annunciato ieri (<https://www.lch.com/membership/ltd-membership/ltd-member-updates/brexit-update-lch-continue-offer-clearing-services-all>) l'intenzione di continuare a prestare servizi nel territorio dell'Unione anche nell'ipotesi di *no deal*. A tal fine Lch Ltd ha altresì dichiarato di aver predisposto l'istanza per il riconoscimento da parte dell'Esma in qualità di controparte centrale di Paese terzo.

Brexit: l'Esma richiama gli intermediari ai doveri informativi verso la clientela sull'impatto dell'uscita del Regno Unito dalla Ue

L'Esma (*European securities and markets authority*), l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha richiamato l'attenzione degli intermediari attivi nella prestazione dei servizi d'investimento, affinché forniscano alla propria clientela le informazioni relative alle implicazioni che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit) può avere per le relazioni con i clienti stessi. L'Esma ha altresì richiamato gli intermediari

ad informare la clientela sulle misure correlate alla Brexit che gli operatori hanno adottato o intendono adottare.

La "dichiarazione"

(https://www.esma.europa.eu/site/default/files/library/esma35-43-1328_brexit_statement_informati_on_to_clients.pdf) è rivolta sia agli intermediari con sede nel Regno Unito che prestano servizi d'investimento negli altri Stati europei (EU27) sia agli intermediari istituiti negli Stati dell'EU27 che operano con clienti nel Regno Unito.

In particolare, l'Esma evidenzia che - al fine di evitare potenziali disagi alla clientela derivanti dalla poca chiarezza delle notizie disponibili - gli intermediari interessati dalla Brexit devono assicurarsi di fornire informazioni chiare ai clienti che

potrebbero subire degli impatti a livello contrattuale e/o di servizio.

Tali informazioni devono essere veicolate al più presto possibile, non appena disponibili, e devono riguardare almeno le seguenti aree:

- l'impatto dell'uscita del Regno Unito per l'intermediario e per il *business* svolto e le correlate implicazioni sul rapporto tra l'intermediario medesimo e i clienti;
- le azioni che l'intermediario sta adottando, quali ad esempio le misure di carattere organizzativo, per gestire le richieste di chiarimento dei clienti;
- le implicazioni per i clienti delle eventuali ristrutturazioni/riorganizzazioni

aziendali e, in particolare, le eventuali significative modifiche dei termini contrattuali;

- gli specifici diritti dei clienti, derivanti dalla normativa o dai contratti, in tali circostanze, ivi incluso, il diritto di cancellazione del contratto, ovvero il diritto di fare ricorso, qualora applicabile.

L'autorità europea e le autorità nazionali competenti per la vigilanza sulla prestazione dei servizi d'investimento continueranno a monitorare gli sviluppi di tale evento, anche mediante l'interazione con gli intermediari interessati, al fine di valutare il grado di preparazione dei medesimi alla Brexit e di assicurare che la clientela possa ricevere un'informativa adeguata.

Le decisioni della Commissione

assunte o rese pubbliche nel corso della settimana

(i documenti linkati o sottolineati nell'edizione a stampa sono immediatamente disponibili nelle rispettive sezioni sul sito www.consob.it; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Documenti congiunti con altre autorità in materia di intermediari

- Aggiornati i criteri, emanati nel 2012, per l'applicazione del divieto di assumere cariche in intermediari in concorrenza tra loro nel settore finanziario, cd. **divieto di "interlocking"**; art. 36, d.l. n. 201/2011 ([Documento congiunto Consob - Banca d'Italia - Ivass del 21 dicembre 2018](#)).

Offerte pubbliche di acquisto e scambio

- Approvato il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (opa) totalitaria, promossa, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera *a*) del d.lgs. n. 58 del 1998 (Tuf), da **Rossini Investimenti Spa (Fondi Cvc)** sulle azioni **Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica Spa** ed elevata dal 90% al 92% la soglia prevista per l'adempimento dell'obbligo di acquisto, di cui

all'articolo 108, comma 2, del Tuf (delibere nn. [20766](#) e [20765](#) del dicembre 2018).

Prospetti

- Approvato il prospetto informativo relativo all'ammissione a quotazione sull'Mta, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, delle azioni ordinarie e dei *warrant* di **Sedea Siiq Spa** (decisione del 20 dicembre 2018).

- Approvato il prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sull'Mta delle azioni ordinarie e dei *warrant* **Gpi Spa** (decisione del 20 dicembre 2018).
- Approvato il prospetto di base relativo al programma di offerta di obbligazioni emesse dal **Banco Intesa Sanpaolo Spa** (decisione del 19 dicembre 2018).
- Approvato il prospetto di base relativo al programma di offerta di obbligazioni emesse dalla **Banca Nazionale del Lavoro Spa** (decisione del 20 dicembre 2018).
- Approvato il prospetto relativo alla commercializzazione in Italia e in alcuni Paesi dell'Unione Europea delle quote

del Fia (Fondo di investimento alternativo) di tipo chiuso, Pm & Partners III, gestito dalla **Pm & Partners Sgr spa** (decisione del 20 dicembre 2018).

- Approvata la commercializzazione delle quote del Fia (Fondo di investimento alternativo) immobiliare italiano di tipo chiuso non riservato "DeA Private Capital", gestito dalla **DeA Capital Alternative Funds Sgr spa** a seguito della modifica della documentazione d'offerta avuto riguardo al termine di sottoscrizione delle quote, per la cui commercializzazione era stato già rilasciato il nulla osta in data 21 settembre 2018 (decisione del 20 dicembre 2018).

Mercati

- Approvate le modifiche al **Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa e alle relative Istruzioni**, approvate dal consiglio di amministrazione della società del 28 novembre 2018 ([delibera n. 20750 del 19 dicembre 2018](#)).

Albi ed elenchi

- Radiazione di **Giuseppe Paleari** dall'albo unico dei consulenti finanziari ([delibera n. 20675 del 9 novembre 2018](#)).
- Radiazione di **Elena Lupano** dall'albo unico dei consulenti finanziari ([delibera n. 20680 del 9 novembre 2018](#)).

Le determinazioni dirigenziali

assunte o rese pubbliche nel corso della settimana

(i documenti linkati o sottolineati nell'edizione a stampa sono immediatamente disponibili nelle rispettive sezioni sul sito www.consob.it; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

- Il Responsabile della Divisione *Corporate Governance* della Consob, sulla base delle previsioni dell'articolo 147-ter del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della finanza - Tuf) e degli articoli 144-ter e seguenti del Regolamento emittenti, ha determinato la quota minima

di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo della società quotata **Mittel Spa**. Fatta salva l'eventuale minor quota prevista dallo statuto della società, la soglia è stata individuata al

2,5%. Il testo integrale della determinazione dirigenziale ([n. 12 del 19 dicembre 2018](#)) è disponibile sul sito internet www.consob.it, corredata dalla tabella con l'indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della quota di partecipazione.